

Regolamenti Comunali



REGOLAMENTO DI AUTOTUTELA

approvato con atto C.C. nr. 103 del 03.12.1999
e modificato con atto C.C. nr. 18 del 4.4.2014

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento determina le modalità di applicazione del potere di annullamento d'ufficio, di revoca o di rinuncia all'imposizione anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, degli atti illegittimi o infondati di carattere tributario.

ART. 2

ANNULLAMENTO E REVOCA D'UFFICIO DEGLI ATTI TRIBUTARI

1. Il potere di annullamento o di revoca d'ufficio dell'atto recante la pretesa tributaria viene esercitato in caso di autoaccertamento.
2. Per autoaccertamento si intende la diretta conoscenza di fatti, dati ed elementi ulteriori che rendono l'atto originario illegittimo e/o infondato.

ART. 3

IPOTESI DI ANNULLAMENTO D'UFFICIO O DI RINUNCIA ALL'IMPOSIZIONE IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO

1. L'Amministrazione Comunale può procedere in tutto o in parte all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto, quali fra l'altro:

- a) errore di persona;
- b) evidente errore logico o di calcolo;
- c) errore sul presupposto della tassa o dell'imposta;
- d) doppia imposizione o tassazione;
- e) mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini di decadenza;
- f) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni e regimi agevolativi precedentemente negati;
- g) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione Comunale.

2. Non si procede in ogni caso all'annullamento d'ufficio o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione comunale.

ART. 4 CRITERI DI PRIORITA'

1. Nell'esercizio della potestà di autotutela, il responsabile del tributo deve dare priorità alle fattispecie che presentano rilevante interesse e, tra di esse, a quelle per le quali è già in atto o sussiste il fondato rischio di un vasto contenzioso.

ART. 5 ORGANI COMPETENTI ALL'ESERCIZIO DELL'AUTOTUTELA

1. Il potere di annullamento, di revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, spetta al funzionario che ha emanato l'atto illegittimo ovvero in via sostitutiva ed in caso di grave inerzia, al Sindaco di concerto con il Segretario Generale (o Direttore Generale ove esista).

ART. 6 COMUNICAZIONI

1. Dell'eventuale annullamento o rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, è data comunicazione al contribuente, all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso, nonché, in caso di annullamento disposto in via sostitutiva, all'Ufficio che ha emanato l'atto.

ART. 7 NORMA FINALE

1. Gli effetti del presente Regolamento si esplicano per gli atti tributari emessi successivamente alla sua adozione.

ART. 8 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento, dopo l'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione, è pubblicato per 15 giorni naturali e consecutivi all'albo comunale ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.